Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 31 maggio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 aprile 1967, n. **320.**

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite adottato dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite, adottato dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 108 dello Statuto delle Nazioni Unite.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Emendamento all'art. 109 dello Statuto delle Nazioni Unite
New York, 20 dicembre 1965

AMENDEMENT À L'ARTICLE 109 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

Considérant que la Charte des Nations Unies a été modifiée à l'effet de porter le nombre des membres du Conseil de sécurité, qui est arrêté à l'Article 23, de onze à quinze, et de subordonner l'adoption des décisions du Conseil de sécurité, qui font l'objet de l'Article 27, à un vote affirmatif de neuf membres au lieu de sept,

Considérant que, comme suite à ces amendements, il est également nécessaire de modifier l'Article 109 de la Charte,

1. Décide d'adopter, conformément à l'Article 108 de la Charte des Nations Unies, l'amendement ci-après à la Charte, et de le soumettre à la ratification des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies:

A l'Article 109, paragraphe 1, le mot « sept », qui figure dans la première phrase, est remplacé par le mot « neuf »;

2. Demande à tous les Etats membres de ratifier l'amendement ci-dessus à une date aussi rapprochée que possible, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

New York, le 20 décembre 1965

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1967, n. **321**.

Autorizzazione all'Accademia di belle arti e liceo artistico di Milano ad accettare un legato.

N. 321. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia di belle arti e liceo artistico di Milano viene autorizzata ad accettare il legato di 1.000.000 (unmilione) disposto dal cav. di gran croce avv. Guido Pesenti. Viene, altresì, approvato lo statuto relativo alla regolamentazione del premio di pittura intestato al medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 43. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1967, n. **322**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Pistoia.

N. 322. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Pistoia viene eretta in Ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 56. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1967, n. **323**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Foligno.

N. 323. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Foligno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 57. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1967, n. **324**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle Parrocchie del S. Cuore di Gesù, di S. Michele Arcangelo e dei SS. Pietro e Paolo, in Tarvisio (Udine).

N. 324. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « æque principalis » delle Parrocchie del S. Cuore di Gesù, in contrada Boscoverde della frazione Coccau del comune di Tarvisio (Udine), di S. Michele Arcangelo, in frazione Tarvisio Centrale, e dei SS. Pietro e Paolo, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1967, n. **325**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Martino V. C. con quella di S. Michele Arcangelo, nel comune di Faedis (Udine).

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di S. Martino V.C., in frazione Raschiacco del comune di Faedis (Udine), con quella di S. Michele Arcangelo, in frazione Campeglio dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1967.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato in Faenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

E' istituita in Faenza una Sezione di archivio di Stato a decorrere dal 15 aprile 1967.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1967
Registro n. 12 Interno, foglio n. 178

(5457)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 525 «del Brembo».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 149 di detto piano è prevista la strada: Innesto strada statale n. 42 « del Tonale e della Mendola » a Bergamo - Canonica d'Adda - innesto strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Villa Fornaci, della lunghezza di km. 29+173;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto strada statale n. 42 « del Tonale e della Mendola » a Bergamo - Canonica d'Adda - innesto strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Villa Fornaci, della lunghezza di km. 29+173 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 525 « del Brembo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1967
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 39

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 540 « Valdambra ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 77 di detto piano è prevista la strada: Innesto strada statale n. 69 « di Val d'Arno » a Lovane - Bucine - Ambra - Pietraviva - innesto strada statale n. 73 « Senese Aretina » a Colonna del Grillo, della lunghezza di km. 23+300;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto strada statale n. 69 « di Val d'Arno » a Lovane - Bucine - Ambra - Pietraviva - innesto strada statale n. 73 « Senese Aretina » a Colonna del Grillo, della lunghezza di km. 23+300, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 540 « Valdambra ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1967
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 41

(5432)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 546 « Trolana ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 376 di detto piano è prevista la strada: Innesto strada statale n. 90 « delle Puglie » in località Massaria Celso - Massaria Cavacciolo - innesto strada statale n. 160 « di Lucera » a Troia, della lunghezza di km. 17+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto strada statale n. 90 « delle Puglie » in località Massaria Celso - Massaria Cavac-

ciolo - innesto strada statale n. 160 di « Lucera » a Troia, della lunghezza di km. 17+000 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 546 « Troiana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1967
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 38

(5434)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 526 « dello Esticino ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 176 di detto piano è prevista la strada: Innesto strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Magenta - Abbiategrasso - innesto strada statale n. 35 « dei Giovi » a Pavia, della lunghezza di chilometri 43+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Magenta - Abbiategrasso - innesto strada statale n. 35 « dei Giovi » a Pavia, della lunghezza di km. 43+000 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 526 « dell'Esticino ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1967
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 37

(5433)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei laghi di Lago e S. Maria sita nel territorio del comune di Tarzo (Treviso).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 ottobre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei laghi di Lago e S. Maria sita nel territorio del comune di Tarzo (Treviso);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tarzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma un quadro naturale di incomparabile bellezza e inoltre costituisce per quasi tutto il perimetro delle strade che la circondano — la provinciale 39 Conegliano Tovena e la comunale di Colmaggiore — un belvedere, accessibile al pubblico, sull'intero panorama antistante, rappresentato dai due laghetti, dai borghi di Lago e S. Maria, e dai monti che a nord li sovrastano;

Decreta:

La zona del lago di Lago e del lago S. Maria sita nel territorio del comune di Tarzo (Treviso) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: il confine del comune di Revine a nord; la strada provinciale 39 Conegliano-Tovena a ovest; una linea corrente a 100 metri dall'asse stradale, parallela alla mezzavia di sinistra della provinciale 39, fino allo incrocio con la strada comunale di Colmaggiore, a sud; il prolungamento di detta linea, sempre a 100 metri dall'asse stradale, lungo la strada di Colmaggiore, fino al confine di Revine a sud e sud-est.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Tarzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Stralcio verbale n. 51 della seduta del giorno 13 ottobre 1965 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) TARZO - Proposta di vincolo zona dei laghi di Revine in territorio del comune di Tarzo.

(*Omissis*).

La seduta ha inizio alle ore 15,30 presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Treviso.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'O.d.G.

(*Omissis*).

Propone

il vincolo di tutela della sottoindicata zona del comune di Tarzo, entro il perimetro così delimitato e segnato in giallo nella planimetria allegata - n. 1:

Tutto il territorio compreso tra:

Il confine del comune di Revine a nord - La strada provinciale 39 Conegliano-Tovena a ovest - La linea segnata in rosso corrente a 100 metri dall'asse stradale, parallela alla mezzavia di sinistra della provinciale 39, fino all'incrocio con la strada comunale di Colmaggiore, a sud - Il prolungamento di detta linea, sempre a 100 metri dall'asse stradale, lungo la strada di Colmaggiore, fino al confine di Revine a sud e sud-est.

La proposta viene approvata da tutti i membri della Commissione all'infuori del sindaco di Tarzo che esprime voto contrario.

A questo punto il prof. Xompero lascia la seduta essendo esaurito l'argomento di sua competenza.

(*Omissis*).

La seduta viene tolta alle ore 17,30.

(5458)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni « Idroelettrica Lupieri », con sede in Coseano (Udine).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 688834 del 4 marzo 1965 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa esercitata dalla Società per azioni « Idroelettrica Lupieri », con sede in Coseano (Udine), frazione Cisterna;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Udine, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni « Idroelettrica Lupieri », con sede in Coseano (Udine), frazione Cisterna, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni « Idroelettrica Lupieri », con sede in Coseano (Udine), frazione Cisterna, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni « Idroelettrica Lupieri », con sede in Coseano (Udine), frazione Cisterna, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5532)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 27 aprile 1967 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Ulla Kerstin Berit Alinei, Vice console onorario di Svezia a Firenze.

In data 27 aprile 1967 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Gioacchino Laurenti, Agente consolare di Francia a Civitavecchia.

(5225)

In data 27 aprile 1967 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Pedro Emilio Penner da Cunha, Console aggiunto del Brasile a Milano.

In data 27 aprile 1967 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Rubens De Souza Sarmento, Vice console del Brasile a Genova.

(5226)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1967 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Musto Luigi, residente nel comune di Aversa, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, dal 25 maggio 1967;

Rasi Caldogno Antonio, residente nel comune di Padova dal 28 maggio 1967;

Lamberti Domenico, residente nel comune di Airola, distretto notarile di Benevento, dal 31 maggio 1967.

(5319)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nel territorio del comune di Tolentino

Con decreto ministeriale 9 maggio 1967, sono vietate, fino al 31 dicembre 1970, sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia e uccellagione alla lepre, starne, fagiani, colombaccio, palmipedi e trampolieri compresa la beccaccia, quaglia, alaudidi, storno, turdidi e fringillidi, nel territorio del comune di Tolentino, delimitato dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 28 dicembre 1957.

(5227)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1967, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 61.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5653)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, il comune di Leni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5655)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, il comune di Graniti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.444.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5656)

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, il comune di Gallodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.681.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5657)

Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, il comune di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.930.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5658)

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, il comune di Cesarò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.282.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5659)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.889.194, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5588)

Autorizzazione al comune di Santa Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Santa Maria di Licodia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5589)

Autorizzazione al comune di Civitanova del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Civitanova del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.814.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5587)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.315.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5580)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 453.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5581)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Alghero (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5582)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Sant'Agata li Battiati (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.543.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5584)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Aci Catena (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5585)

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1967, il comune di Castelmola (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.069.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5586)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1967, il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5583)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1967, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5505)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1967, la provincia di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.223.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5654)

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Palazzo San Gervasio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.107.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5597)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.476.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5598)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Vallermosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5600)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Valledoria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5591)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Acquarica del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.365.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5599)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1967, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 903.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5508)

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Fluminimaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5509)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Ales (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5622)

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Mores (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5594)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Giave (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5595)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5596)

Autorizzazione al comune di Santa Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, il comune di Santa Cesarea Terme (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.721.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5660)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Tissi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5592)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1967, il comune di Pattada (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5593)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1967, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 431.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5590)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.439.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5661)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5662)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.062.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2255 della *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 29 aprile 1967.

(5663)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Fusignano (Ravenna)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 77, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Fusignano (Ravenna).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(5272)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Salsomaggiore Terme (Parma)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1967, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 283, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Salsomaggiore Terme (Parma).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(5199)

Approvazione del piano di zona del comune di Cascina (Pisa)

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, n. 453, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Cascina.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma. della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5236)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa del Sole, con sede in Bracigliano (Salerno)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 maggio 1967 la Società cooperativa del Sole, con sede in Bracigliano (Salerno), costituita per rogito Lomonaco in data 21 gennaio 1960, repertorio n. 16045, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(5277)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 30 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,99	625 —	625,10	625,05	624,95	625 —	624,95	625,05	625 —	625 —
$ Can.	577,43	577,50	578,50	577,50	577 —	577,50	577,65	577,50	577,50	577,50
Fr. Sv.	144,82	144,80	144,91	144,81	144,75	144,83	144,77	144,81	144,83	144,80
Kr. D.	90,28	90,25	90,25	90,24	90,30	90,24	90,225	90,24	90,24	90,25
Kr. N.	87,46	87,48	87,52	87,48	87,40	87,47	87,48	87,48	87,47	87,46
Kr. Sv.	121,30	121,30	121,33	121,34	121,30	121,30	121,31	121,34	121,30	121,30
Fol.	174,01	173,48	173,50	173,505	173,40	173,54	173,48	173,505	173,54	173,48
Fr. B.	12,59	12,593	12,5975	12,5925	12,59	12,59	12,5935	12,59625	12,59	12,595
Franco francese	127,17	127,13	127,40	127,18	127,20	127,22	127,15	127,18	127,22	127,20
Lst.	1746,55	1746,90	1748,20	1747,20	1746,75	1746,75	1747,05	1747,20	1746,75	1747 —
Dm. occ.	157,01	157,05	156,90	157,03	156,95	157,02	157,01	157,03	157,01	157 —
Scell. Austr.	24,57	24,20	24,21	24,2060	24,20	24,20	24,2075	24,2060	24,20	24,20
Escudo Port.	21,79	21,79	21,79	21,79	21,80	21,77	21,80	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,41875	10,43	10,42	10,4185	10,41875	10,42	10,42

Media dei titoli del 30 maggio 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 maggio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625 —
1 Dollaro canadese	577,575
1 Franco svizzero	144,79
1 Corona danese	90,232
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	121,325
1 Fiorino olandese	173,492
1 Franco belga	12,595
1 Franco francese	127,165
1 Lira sterlina	1747,125
1 Marco germanico	157,02
1 Scellino austriaco	24,207
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,419

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1967, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 332, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 1° agosto 1962 dai signori Luciano Zannoni, Ave Geronazzo e Sergio Uberti, quali amministratori della S.r.l. Autorimessa Piave, e dal sig. Luciano Zannoni, in proprio, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Albania ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

(5239)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1967, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai signori Adragna Giacomo, Ajelli Achille, Bertollini Enzo, Carlini Pietro, Del Curto Plinio, Galmacci Renato, Miccoli Mario, Pietrangeli Luigi, Plastina Gaetano, Redivo Giovanni, Santagata Eduardo, tutti appartenenti alla carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero, avverso il decreto del Ministro per il commercio con l'estero 12 maggio 1959, relativo alla estensione dei benefici combattentistici a favore del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, nonchè avverso la determinazione adottata in data 21 giugno 1961 dal presidente dell'Istituto medesimo in applicazione del citato decreto ministeriale.

(5392)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile detto, registro n. 14, foglio n. 273, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 19 novembre 1962, dal primo archivista del registro Rustico Tommaso, avverso il provvedimento ministeriale n. 191303 del 18 giugno 1962, col quale vennero respinte le istanze presentate dal predetto impiegato il 31 agosto 1957 ed il 6 giugno 1961, al fine di ottenere, rispettivamente, i benefici di carriera previsti, per il personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato anteriormente al 23 marzo 1939, dall'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, nonchè i benefici economici per il computo delle benemerenze belliche è stato accolto per quanto riguarda la concessione, nella carriera civile di appartenenza del Rustico, dei benefici economici derivanti dal riconoscimento delle benemerenze belliche ed è stato respinto, perchè infondato, nella parte concernente i benefici di carriera previsti dall'art. 1 della citata legge 17 aprile 1957, n. 270.

(5329)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Pavia, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia n. 50172 del 7 febbraio 1967, il preside dell'Istituto magistrale statale di Pavia, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Rachele Noemi e fratelli la somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Luigia e Agostino Morani ».

(5281)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1967, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 121, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 17 marzo 1964 dal prof. Pipitone Giuseppe avverso la decisione del provveditore agli studi di Bergamo, reiettiva del suo ricorso gerarchico contro il licenziamento disposto nei suoi confronti dal direttore della Scuola di avviamento di S. Pellegrino Terme.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1967, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 122, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Migone De Amicis Maria Franca nata Calvi Parisetti avverso il provvedimento ministeriale n. 704 del 29 gennaio 1964, reiettivo del ricorso gerarchico circa denegato trattamento economico durante le vacanze estive, mancato rilascio degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari e denegata attribuzione dell'aumento periodico di stipendio.

(5489)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1967, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 120, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto 13 febbraio 1965 dalla prof.ssa Storelli Wilma avverso la decisione n. 19398 del 16 novembre 1964 della Commissione di cui all'art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il Provveditorato agli studi di Bari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 2, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 9 maggio 1964 dalla prof.ssa Gianota Laura per l'annullamento: a) del provvedimento n. 538 del 13 gennaio 1965, con il quale il provveditore agli studi di Salerno, a rettifica « dell'atto di nomina » 13 dicembre 1963, n. 11487, di protocollo, ha disposto nei confronti della ricorrente la riduzione dell'orario settimanale dell'incarico da 19 a 17 ore (trattamento non di cattedra); *b*) della decisione 4 marzo 1964, n. 1819 C 4 con la quale la Commissione provinciale di cui all'art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, ha respinto il ricorso gerarchico dalla ricorrente prodotto avverso il provvedimento sub *a*).

(5490)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 32 Pubblica istruzione, foglio n. 134, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Belluno avverso il decreto ministeriale in data 11 maggio 1963, con il quale erano stati dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i giardini di piazza dei Martiri siti nell'ambito del comune di Belluno.

(5339)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1967, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 269, è stato accolto, nei limiti di cui al parere n. 1037/65 emesso dal Consiglio di Stato in data 27 ottobre 1966, il ricorso straordinario prodotto in data 24 febbraio 1964 dalla prof.ssa Contini Di Paolo Camilla nata Calvi Parisetti avverso la decisione n. 10612 del 13 dicembre 1963, con la quale la Commissione di cui all'art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, ha respinto il ricorso gerarchico avanzato dalla Contini avverso la nomina conferitale per l'anno scolastico 1963-64, nella Scuola media statale di Casoli.

(5491)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 32, foglio n. 17, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione il ricorso straordinario presentato dai professori Grimaldo Maria Bonelli, Casati Aldo e Amendola Ugo avverso gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, è respinto.

(5402)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per titoli ed esami a ottanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica dell'Amministrazione degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 225 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a ottanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica, riservato al personale ausiliario ed operaio dell'Amministrazione degli affari esteri.

A tale concorso possono partecipare anche i dipendenti civili e militari dello Stato che abbiano svolto, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, mansioni di autista o di motociclista per almeno un anno presso l'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32;

3) licenza elementare;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano d'impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera;

6) patente di guida per autoveicoli o motoveicoli della categoria *B* o superiore.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra di loro, purchè, complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, fornite del visto del capo dell'ufficio dal quale l'aspirante dipende, devono pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'Amministrazione, ufficio II, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda deve contenere l'indicazione del domicilio dello aspirante e dell'indirizzo presso il quale egli chiede che gli venga trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso. Essa deve essere redatta su carta da bollo da L. 400; coloro che si trovano all'estero possono tuttavia stenderla su carta semplice, salvo la successiva regolarizzazione del diritto di bollo, a norma dell'articolo 18 della legge 25 giugno 1953, n. 492: a tale scopo devono unire L. 400 in contanti o in assegno.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, il candidato deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè nel caso abbia superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio posseduto, specificando quale Istituto ed in quale anno l'ha conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda devono essere fornite altresì tutte le indicazioni relative ai titoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del successivo art. 5.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che a giudizio dell'aspirante costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 400, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero,

da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso.

Non si tiene conto delle domande e dei documenti che pervengono al Ministero degli affari esteri dopo il termine indicato al primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio. Parimenti non si tiene conto delle domande che non contengano le indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso o che non uniscano i documenti richiesti.

Art. 5.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) qualità del servizio prestato;

b) conoscenza di lingue estere;

c) eventuali altri titoli professionali;

d) patente di guida per autoveicoli e motoveicoli di categoria superiore alla *B*.

La Commissione dispone di 25 punti per la valutazione del servizio prestato, di 5 punti per la conoscenza di lingue estere, di 10 punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui ai punti *c*) e *d*).

Per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno 17 punti nella valutazione del servizio prestato. Qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ottenuto si aggiungono i punti riportati nelle altre categorie di titoli.

I candidati che abbiano ottenuto l'idoneità nella valutazione della qualità del servizio sono ammessi a sostenere l'esame.

Art. 6.

Gli esami hanno luogo a Roma e consistono in:

a) una prova pratica di scrittura sotto dettato;

b) una prova pratica tendente ad accertare la capacità di guida, la conoscenza del motore, degli altri elementi essenziali degli autoveicoli e motoveicoli, del Codice della strada e delle segnalazioni stradali in vigore in Italia, della toponomastica romana, nonchè la conoscenza di sensi vietati e di circolazioni speciali in Roma.

Per ciascuna delle due prove la Commissione dispone di 25 punti; le prove si intendono superate se il concorrente abbia riportato almeno 15/25 in ciascuna di esse.

Del luogo e del giorno di svolgimento delle prove pratiche suddette è data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

I giorni delle prove pratiche i concorrenti devono presentarsi, muniti della patente automobilistica, nel luogo ove saranno convocati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di Legazione, che la presiede, di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario o equiparato e di un ingegnere del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a cancelliere o equiparato.

Art. 8.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria è formata in base alla votazione complessiva, risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nelle prove di esame.

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei e che intendano far valere titoli di preferenza alla nomina, riconosciuti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'Amministrazione, ufficio II, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 10.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'Amministrazione, ufficio II, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del relativo invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono presentare, altresì, i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titoli di preferenza;

2) diploma originale o copia, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

4) certificato, su carta da bollo da L. 400, attestante che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non è stato presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della ricezione dello invito a produrli.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono invece presentare sempre nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'apposito invito:

a) il titolo di studio di cui al precedente numero 2);

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito a produrla;

c) attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla Amministrazione da cui dipendono e da cui risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

I documenti che pervengono al Ministero degli affari esteri oltre il termine stabilito dal presente articolo non sono presi in considerazione.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, agenti tecnici in prova nella carriera ausiliaria tecnica per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quinto comma, sono esonerati dal periodo di prova.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1 aprile 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 257, *foglio n.* 214.

(Schema di domanda su carta da bollo da L. 400 o su carta semplice per chi si trovi all'estero)

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e della Amministrazione - Uff. II - Palazzo della Farnesina - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . (prov. di .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a ottanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica del Ministero degli affari esteri.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . . . presso . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) è in possesso di patente di guida per autoveicoli e motoveicoli di categoria .;

9) in relazione ai punti *b*), *c*) e *d*) dell'art. 5 del presente bando . .;

10) allega i sottoindicati documenti . . . .

Roma, lì . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(5) La firma deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

(5494)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di abilitazione alla libera docenza Sessione anno 1967

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduta la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;

Veduto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Veduto il parere espresso dalla Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione a' termini della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, in ordine alle discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari da includere nel decreto relativo alla sessione di esami di libera docenza dell'anno 1967 ed in ordine alle discipline non previste dall'ordinamento didattico o dagli statuti universitari da includere nel decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Discipline

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, citata nelle premesse del presente decreto, è indetta la sessione dell'anno 1967 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria:

a) per tutte le discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari a' termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'ordinamento didattico universitario);

b) per tutte le discipline previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445), concernente il riordinamento delle Facoltà di ingegneria, come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico (art. 2, primo comma) sia per il triennio di applicazione;

c) per tutte le discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezion fatta per gli insegnamenti che possono essere compresi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle Facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie d'esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto;

d) per tutte le discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli);

e) per le discipline oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari indicate nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto;

f) per le discipline non previste nè dall'ordinamento didattico universitario nè dagli statuti universitari, parimenti indicate nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto.

Art. 2.

Domande di ammissione - Casi di preclusione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione in una delle discipline di cui al precedente articolo sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'Istruzione universitaria - Divisione 2ª. Le domande dovranno *pervenire al Ministero entro il 31 luglio 1957. Non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.*

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione indetta con il presente decreto:

a) coloro che, essendosi presentati nella sessione dell'anno 1966, non abbiano conseguito la docenza;

b) coloro che, nella sessione dell'anno 1966, si siano ritirati durante le prove.

Nelle ipotesi su indicate, la domanda di partecipazione agli esami *non* può essere presentata nè per le discipline per le quali i candidati inoltrarono domanda nella sessione dell'anno 1966 nè per altre discipline.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura come insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina compresa nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco anzidetto.

Nella domanda i candidati sono tenuti espressamente a dichiarare di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione dell'anno 1966 senza aver conseguito l'abilitazione, ovvero nella condizione di essersi ritirati durante le prove della sessione medesima, a' termini del secondo comma del presente articolo.

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. *La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.* Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la firma del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri (Ufficio legalizzazioni, Foro italico, palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 3.

Documenti - Tassa

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od Istituto di istruzione universitaria italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine anzidetto del 31 luglio 1967, cioè prima del 1° agosto 1962. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami anche i candidati che siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trantacinquesimo anno di età entro il 31 luglio 1967. Infine, in casi particolari, dei quali è giudice la Commissione esaminatrice, potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1962;

2) attestazione del versamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila) di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà essere effettuato in tutto il territorio della Repubblica, eccetto la Sicilia, esclusivamente sul conto corrente postale n. 53.000 intestato al 1° Ufficio I.G.E. (servizio tasse scolastiche) di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7/140 intestato al 1° Ufficio I.G.E. (servizio tasse scolastiche) di Palermo. La tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria, Divisione 2ª) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo, che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano.

I candidati, cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1962 o che siano sprovvisti di laurea, dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*). Non è ammesso il riferimento a documenti uniti a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri.

Gli stranieri che intendono sostenere gli esami per le discipline di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione 2ª. Le domande dovranno pervenire al Ministero *entro il* 31 *luglio* 1967.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura come insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina compresa nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco anzidetto.

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge agli effetti del presente decreto.

Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito, in Italia, indicato dal candidato stesso nella domanda. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso, o, eventualmente, se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati. La firma dovrà essere autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risiede ovvero da un notaio della Repubblica italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano (Ufficio legalizzazioni, Foro italico, palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 5.

Ammissione di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, essendosi laureati presso Università od Istituti di istruzione universitaria stranieri, abbiano successivamente conseguito, presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani, un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur sprovvisti di laurea o di diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane; la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'art. 3, n. 2), del presente decreto; detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Minitsero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *C*).

Art. 6.

Termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni

Le domande, corredate dai documenti richiesti ed inoltrate con raccomandata, e le pubblicazioni, che i candidati riterranno di presentare, dovranno pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª, *entro e non oltre il 31 luglio* 1967.

Della tempestività dell'arrivo delle domande e delle pubblicazioni al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

Alle domande che pervengano al Ministero oltre il termine del 31 *luglio* 1967 *non verrà dato corso. Non sarà, inoltre, dato corso alle domande se, entro il detto termine, non pervengano al Ministero anche le relative pubblicazioni. Il termine stesso non verrà in alcun caso prorogato.*

Alle domande che non siano corredate dal diploma o certificato di laurea e dalla ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila) non verrà dato corso; qualora i candidati siano sprovvisti di laurea, dovranno, come disposto dal comma secondo dell'art. 3, farne esplicita menzione nella domanda.

Alle pubblicazioni i candidati dovranno unire un elenco delle pubblicazioni stesse ed un curriculum della propria attività scientifica e didattica.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, *si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno, in nessun caso, essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovranno essere apposte le indicazioni della materia cui esse si riferiscono, del cognome e del nome del candidato.

A termini di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati *entro il* 31 *dicembre* 1966, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I candidati, inoltre, sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione una serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del curriculum.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco delle Commissioni giudicatrici, che, a norma dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1967.

Le Commissioni giudicatrici non potranno, in alcun caso, tener conto di pubblicazioni che non siano inviate al Ministero entro il 31 luglio 1967 ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Presso il Ministero dovranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica, i disegni e i progetti.

Art. 7.

Commissioni - Prove di esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e di un libero docente della materia o di materia strettamente affine.

In mancanza, possono essere rispettivamente chiamati a far parte delle Commissioni professori e liberi docenti cultori della materia per cui sono indetti gli esami di abilitazione.

Le Commissioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1967.

Della composizione delle Commissioni verrà data notizia con provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea da meno di cinque anni.

La Commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere a sostenere le prove, di cui al seguente comma, i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a sostenere una discussione sulle pubblicazioni, una prova didattica, una prova pratica, ove trattasi di discipline dimostrative o sperimentali, ed, eventualmente, una prova scritta, qualora la Commissione ritenga che detta prova debba essere sostenuta.

Tutte le prove (eccettuate le eventuali prove scritte) sono pubbliche.

Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di quaranta minuti.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Le Commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove. A tutti i candidati, in tal caso, verrà data notizia del giorno della riunione preliminare, a semplice scopo informativo, senza, peraltro, che essi debbano presentarsi in tale giorno. Ai candidati che la Commissione avrà ammesso alle prove, sarà data, inoltre, individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Le Commissioni che non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, si pronunceranno sull'ammissione stessa nella loro prima adunanza. Delle decisioni adottate, le Commissioni daranno immediata notizia ai candidati, che saranno stati convocati, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, per il giorno della prima riunione della Commissione giudicatrice. I candidati sono tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicati per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso che la Commissione decida di ammetterli alle prove stesse.

I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Art. 8.

Rinuncia dei candidati a sostenere gli esami

I candidati che decidano di rinunziare a partecipare agli esami prima che la Commissione inizi i propri lavori, dovranno darne comunicazione al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione 2ª, con lettera raccomandata. Non potrà essere tenuto conto delle rinunce che pervengano per telegramma.

In caso che la Commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinunce che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della Commissione potranno aver corso solo se i candidati rinunciatari siano stati ammessi alle prove. Nel caso, invece, che la Commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità, la rinuncia che non sia pervenuta entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dell'adunanza preliminare della Commissione, non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel precedente articolo, i candidati che, ammessi alle prove nell'adunanza preliminare, non si presentino a sostenere le prove stesse per l'ora ed il giorno indicati, verranno considerati rinunciatari; verranno parimenti considerati rinunciatari i candidati che, ove la Commissione non siasi riunita in adunanza preliminare, non si presentino innanzi alla Commissione stessa, per sostenere eventualmente le prove, per il giorno e l'ora indicati.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tal caso, la dichiarazione di rinunzia dovrà essere presentata al presidente della Commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali. A' termini dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, i candidati che si ritirino durante le prove non potranno presentare domanda nella sessione di esami immediatamente successiva nè per la disciplina per cui abbiano presentato domanda per la sessione indetta con il presente decreto, nè per altra disciplina.

Come precisato nell'art. 3, n. 2), e nell'art. 5, n. 2), del presente decreto, la tassa di ammissione potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che pervenga al Ministero prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Art. 9.
Relazione della Commissione

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto sui candidati esaminati; per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza, l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, sul risultato delle singole prove e sulla personalità del candidato. Nel giudizio stesso la Commissione deve, in particolare, dichiarare *quali contributi originali* il candidato abbia recato alla disciplina per la quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione, sulla base delle pubblicazioni esibite dal candidato medesimo.

La relazione della Commissione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.
Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, ne riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero, Direzione generale istruzione universitaria, divisione 2ª, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila), di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà essere effettuato in tutto il territorio della Repubblica, eccetto la Sicilia, esclusivamente sul conto corrente postale n. 46.000 intestato al I Ufficio I.G.E. di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7/3400 intestato al 1° Ufficio I.G.E. di Palermo;

6) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

Art. 11.
Documenti di rito: modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazioni le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità, presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Art. 12.
Presentazione dei documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto, gli stranieri proposti per il conferimento della abilitazione dovranno far pervenire al Ministero, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione 2ª, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario, nel caso risieda in Italia, ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila) di cui al n. 5) del precedente articolo 10;

5) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

I certificati, se rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con la indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano, Ufficio legalizzazioni (Foro italico - Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 13.
Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro ai candidati proposti all'unanimità dalle Commissioni giudicatrici ed ai candidati proposti a maggioranza dalle Commissioni medesime ove la Sezione I del Consiglio superiore abbia, in tal caso, espresso il proprio favorevole parere.

Del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università e i direttori degli Istituti di istruzione universitaria cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

ALLEGATO *A*

Materie per le quali viene indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1967

1.

A) Discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico);

B) Discipline previste come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico (art. 2, comma primo), sia per il triennio di applicazione dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, numero 1445), concernente il riordinamento delle Facoltà di ingegneria;

C) Discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezion fatta per gli insegnamenti che possono essere inclusi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle Facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie di esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui al successivo n. 2;

D) Discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli).

2.

Discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui all'elenco che segue e discipline non comprese nè nell'ordinamento didattico nè negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria parimenti comprese nel sottoindicato elenco:

A

1. Criminologia.
2. Diritto della previdenza sociale.
3. Diritto fallimentare.
4. Diritto tributario
5. Organizzazione internazionale.
6. Scienza dell'amministrazione.
7. Storia dei partiti e dei movimenti politici.

8. Sociologia urbana.

B

1. Econometria.
2. Economia matematica.
3. Economia montana e forestale.
4. Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.
5. Storia dell'agricoltura.
6. Storia delle dottrine economiche.

7. Cinematica dei fenomeni economici e sociali.
8. Economia della comunità economica europea.

C

1. Antropologia culturale.
2. Assiriologia.
3. Biblioteconomia e bibliografia.
4. Dialettologia italiana.
5. Etruscologia ed antichità italiche.
6. Filologia bizantina.
7. Filologia greco-latina.
8. Filologia medioevale ed umanistica.
9. Filologia micenea.
10. Filosofia della storia.
11. Latino medioevale.
12. Letteratura anglo-americana.
13. Letteratura cristiana antica.
14. Letterature moderne comparate.
15. Paleografia greca.
16. Paleografia musicale.
17. Papirologia.
18. Psicologia dell'età evolutiva.
19. Sanscrito.
20. Storia americana.
21. Storia contemporanea.
22. Storia del cristianesimo.
23. Storia della Chiesa.
24. Storia della critica d'arte.
25. Storia della filosofia antica.
26. Storia della filosofia medioevale.
27. Storia della filosofia moderna e contemporanea.
28. Storia della musica.
29. Storia dell'arte bizantina.
30. Storia dell'arte contemporanea.
31. Storia del Risorgimento.
32. Storia del teatro.

33. Etnomusicologia.
34. Lingua latina.
35. Storia della pedagogia italiana.
36. Storia dell'arte fiamminga e olandese.
37. Storia della teoria musicale.
38. Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa.

D

1. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
2. Anatomia topografica.
3. Anestesiologia.
4. Chemioterapia.
5. Chimica e microscopia clinica.
6. Chirurgia d'urgenza.
7. Clinica chirurgica pediatrica.
8. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
9. Clinica ortopedica.
10. Gerontologia e geriatria.
11. Istologia ed embriologia generale.
12. Malattie infettive.
13. Medicina del lavoro.
14. Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
15. Neurochirurgia.
16. Neuropsichiatria infantile.
17. Oncologia sperimentale.
18. Parassitologia medica.
19. Psichiatria.
20. Patologia ostetrica e ginecologica.
21. Puericultura.
22. Reumatologia.
23. Semeiotica chirurgica.
24. Semeiotica medica.
25. Storia della medicina.
26. Tisiologia.
27. Urologia
28. Virologia.

29. Chirurgia vascolare.
30. Nefrologia chirurgica.
31. Neurologia.

E

1. Acceleratori di particelle.
2. Analisi chimica strumentale.
3. Astrofisica.
4. Astronomia.
5. Biofisica.
6. Biologia generale.
7. Biologia molecolare.
8. Calcoli numerici e grafici.
9. Chimica degli eterocicli.
10. Chimica dei composti elemento-organici.
11. Chimica delle sostanze naturali.
12. Chimica fisica tecnica.
13. Chimica inorganica superiore.
14. Chimica macromolecolare.
15. Chimica microbiologica.
16. Chimica quantistica.
17. Chimica teorica.
18. Corrosione e protezione dei metalli.
19. Cristallografia.
20. Elettrochimica.
21. Entomologia.
22. Fisica dell'atmosfera.
23. Fisica dello stato solido.
24. Fisica solare.
25. Fisiologia vegetale.
26. Geologia stratigrafica.
27. Idrobiologia e pescicoltura.
28. Metallografia.
29. Micropaleontologia.
30. Onde elettromagnetiche.
31. Ottica elettronica.
32. Prospezioni geochimiche.
33. Scienza dei metalli.
34. Sedimentologia.
35. Sismologia.
36. Spettrochimica.
37. Spettroscopia molecolare.
38. Statistica matematica.
39. Strutturistica chimica.

40. Fitosociologia.
41. Meteorologia e climatologia.
42. Ultrastruttura delle cellule vegetali.

F

1. Calcolatori elettronici.
2. Chimica metallurgica.
3. Costruzione di macchine elettriche.
4. Elettronica industriale.
5. Fluidodinamica.
6. Ingegneria sanitaria.
7. Metallurgia.
8. Misure elettroniche.
9. Tecnica della circolazione stradale.
10. Tecnica di cantiere e produttività.
11. Tecnica urbanistica.
12. Tecnologie speciali chimiche.
13. Telefonia e telegrafia.
14. Trazione elettrica.

15. Calcolo analogico e simulazione dei sistemi.
16. Chimica e tecnologia degli impianti nucleari.
17. Chimica fisica dei materiali dielettrici.

18. Tecnologia ed economia del calcestruzzo.
19. Tecnologie speciali.
20. Teoria e tecnica della ricerca operativa.

G

1. Caratteri dell'architettura moderna.
2. Plastica ornamentale.
3. Illuminazione ed acustica nell'edilizia.
4. Sperimentazione dei materiali e delle strutture.

H

1. Biochimica applicata.
2. Chimica farmaceutica applicata.
3. Farmacognosia.
4. Storia della farmacia.

I

1. Fitoiatria.
2. Igiene zootecnica.
3. Micologia.
4. Microbiologia lattiero-casearia.
5. Tecnologia degli olii, grassi e derivati.
6. Virologia vegetale.
7. Chimica ed applicazione delle essenze e degli aromi.
8. Entomologia forestale.
9. Floricoltura.
10. Metodologia della divulgazione in agricoltura.

L

1. Igiene del latte e derivati.
2. Medicina veterinaria legale.
3. Patologia aviare.
4. Semeiotica medica (veterinaria).
5. Virologia (veterinaria).
6. Anatomia patologica.
7. Diagnostica microbiologica ed immunologica.
8. Microbiologia degli alimenti di origine animale.
9. Patologia generale (veterinaria).
10. Profilassi delle malattie infettive degli animali domestici.
11. Radiobiologia veterinaria.
12. Storia della medicina veterinaria.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati italiani) (carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª - ROMA.

Il sottoscritto . . nato a . . .
il . . residente (1) . . . .
(provincia di . .) via . . . n. .
chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . nella sezione dell'anno 1967 indetta con decreto 18 maggio 1967.

A termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1966 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal decreto con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1967.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea;

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila):

c) . . . . . . (4).

Data . . . . .

Firma (5) . . . . . .

(1) Qualora il candidato abbia la propria dimora in sede diversa dalla residenza, dovrà indicare anche il preciso indirizzo della dimora stessa

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(3) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(4) Unire, inoltre, alla domanda, ai sensi dell'art. 3 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti e titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma. del presente decreto.

ALLEGATO *C*

Modello della domanda (candidati stranieri) (carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . .
il . . . . residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . nella sessione dell'anno 1967 indetta con decreto 18 maggio 1967.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1966 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino (1) . . . . . .

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) diploma (o certificato) di laurea conseguito in una Università italiana ovvero diploma (o certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una Università italiana ovvero titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) . . . . (4).

Data . . . .

Firma (5) . . . . .

Indirizzo del candidato in Italia . . . .

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art. 5 del presente decreto.

(4) Unire, inoltre, alla domanda, ai sensi dell'art. 5 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti e titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4, ultimo comma, del decreto.

(5403)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a diciotto posti di tecnico specializzato di laboratorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a diciotto posti di tecnico specializzato di laboratorio nel ruolo « tecnici specializzati delle case di cura », categoria esecutiva. Cinque dei diciotto posti messi a concorso sono riservati ai

dipendenti a rapporto d'impiego e di lavoro in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I posti riservati che non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;

B) prestazione di servizio quale tecnico di laboratorio per almeno due anni presso Amministrazioni ospedaliere o enti pubblici. Detto requisito deve risultare da apposito attestato rilasciato dalle competenti autorità, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso;

C) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge;

D) buona condotta morale e civile.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

E) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

F) godimento dei diritti politici;

G) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

H) idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *C*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al numero 2) della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

I dipendenti a rapporto d'impiego e di lavoro in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi possono partecipare al concorso stesso in deroga al limite di età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione 1ª) in Roma, piazzale delle Nazioni - EUR, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno - per qualsiasi motivo - alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dall'art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite di età;

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado indicando la scuola che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

h) di avere prestato servizio quale tecnico di laboratorio per almeno due anni presso Amministrazioni ospedaliere o enti pubblici (dovrà essere allegato alla domanda il relativo attestato rilasciato dall'autorità competente);

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

m) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali - Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli, di cui al successivo art. 8, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso - con elenco in duplice copia - i certificati comprovanti il possesso dei titoli professionali che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati ecc.).

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice, consisteranno in:

a) una prova scritta sui seguenti argomenti:

prelevamento, accettazione, conservazione e preparazione dei materiali patologici; mezzi di sterilizzazione, di disinfezione e di distruzione dei materiali infetti;

preparazione di terreni di coltura e colorazioni più comuni in batteriologia e istologia;

tenuta e osservazione degli animali da esperimento;

strisci di materiali patologici, inclusione di pezzi anatomici preparati per la colorazione; prelievo di materiale di autopsia da animali da esperimento;

allestimento di reazioni sierologiche (agglutinazione e deviazione del complemento) e materiali occorrenti;

b) una prova pratica sui seguenti argomenti:

uso del microscopio e del microtomo;

funzionamento dei termostati e delle autoclavi;

preparazione di soluzioni coloranti e comuni;

preparazione di soluzioni titolate;

prelevamento del sangue e di organi dagli animali di laboratorio;

materiali e loro uso per le prove sierologiche;

manutenzione e uso dei più comuni apparecchi di laboratorio;

allestimento delle più comuni ricerche che si compiono nei laboratori di chimica biologica e di fisio-patologia;

uso delle bilance di precisione;

determinazioni colorimetriche e dosaggi di alcuni costituenti dei principali liquidi organici;

campo di applicazione dei metodi di elettroforesi e di spettrofotometria (elementi);

c) una prova orale sugli stessi argomenti indicati per la prova pratica.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere la prova d'esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 8.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica e alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti - prescritti dal successivo art. 10 - comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi - semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Art. 10.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 9 e successivo art. 11 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità; ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4) mutilati o invalidi del lavoro: documentazione di cui alla legge del 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dello art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza;

7) orfani di caduto sul lavoro: documentazione di cui alla legge del 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa, stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilato o invalido di guerra ex combattente o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 365 modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - a nome del genitore invalido nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione. In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

12) figli di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

13) figli di mutilato o invalido del lavoro: documentazione di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduto per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro: documentazione di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) ex combattenti dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 militarizzati o assimilati: dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari;

19) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

21) coniugati o vedovi: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

22) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 10, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termini del precedente art. 9.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare, o certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva per i riformati o rivedibili, o, infine, certificato, in carta bollata, rilasciato dal Sindaco comprovante l'iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, la Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in gra-

duatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati, invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dello Istituto.

Art. 12.

Assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che, pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

Carta bollata da L. 400

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Roma, piazzale delle Nazioni - EUR.

. l sottoscritt . . nat . a . . . (cognome e nome: le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) il . . . . (1) domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso a diciotto posti di tecnico specializzato di laboratorio nel ruolo «tecnici specializzati delle case di cura» categoria esecutiva. A tal fine . l . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito il . . . presso . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) (indirizzo della scuola o istituto)

e) di poter far valere il requisito di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando di concorso per il quale allega il relativo attestato rilasciato dalla competente autorità;

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguenti posizione . . .

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . . (4);

h) di essere residente nel Comune di . . . . (provincia di . . .) (5).

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli che intende far valere.

In caso di nomina . l . sottoscritt . è dispost . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7)

---

(1) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(6) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(7) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(5101)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesolo (Venezia)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 maggio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesolo;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesolo, nell'ordine appresso indicato:

1. Pieschi dott. Antonio	punti	86,45	su 132
2. Procaccini dott. Domenico	»	82,81	»
3. Riolfatti dott. Tullio	»	82,78	»
4. Gracili dott. Rino	»	82,50	»
5. Grimaldi Sisto Antonio	»	79,52	»
6. Tovagliari dott. Celso	»	79 —	»
7. Ruggieri dott. Angelantonio	»	78,95	»
8. De Filippi dott. Filippo	»	78,90	»
9. Ferretti dott. Gustavo	»	78,75	»
10. Quarantini dott. Guglielmo	»	77,93	»
11. Ferruzza dott. Antonino	»	77,57	»
12. Campese dott. Dario	»	77,27	»
13. Bortolan dott. Mariano	»	76,28	»
14. Fuscà dott. Cesare	»	75,78	»
15. Rocchi dott. Carlo	»	75,36	»
16. Coverlizza dott. Mario, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,72	»
17. Calistri dott. Umberto	»	74,72	»
18. Mistrangelo dott. Pio	»	74,60	»
19. Caruso dott. Antonio	»	74,58	»

20. Finarelli dott. Arnaldo . . . . punti 74,42 su 132
21. Piccoli dott. Bruno . . . . » 74,27 »
22. Russomanno dott. Guido . . . » 74,10 »
23. Garella Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 73,50 »
24. Fedele dott. Antonino . . . . » 73,50 »
25. Verga dott. Vincenzo . . . . » 72,16 »
26. Fioretti Renato . . . . . » 71,93 »
27. Mistretta dott. Francesco . . . » 71,70 »
28. Cacciotti Sergio . . . . . » 71,58 »
29. Gioia dott. Giacomo . . . . » 71,47 »
30. Spani dott. Tommaso . . . . » 71,06 »
31. Dal Fior dott. Domenico . . . » 70,10 »
32. Petronio Bartolomeo . . . . » 70— »
33. Bonini Celso . . . . . » 69,95 »
34. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 69,86 »
35. Lisi dott. Antonio. . . . . . » 68,98 »
36. Montagano Mario . . . . . » 68,58 »
37. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 68,57 »
38. Milano Vito Rocco . . . . . » 68,50 »
39. Mammini Domenico . . . . . » 68,16 »
40. Bernardi Celio . . . . . » 68— »
41. Salani dott. Aroldo . . . . . » 67,63 »
42. Rizzi Ernesto . . . . . . » 67,33 »
43. Gasponi Vittorio . . . . . » 67,10 »
44. Pettinicchio dott. Matteo . . . » 67— »
45. Bartolomei Adelmo . . . . . » 66,87 »
46. Flacco Fioravante . . . . . » 66,24 »
47. Trapani Leopoldo . . . . . » 65,53 »
48. Marangoni Umberto . . . . . » 65,50 »
49. Avanzini dott. Angelo . . . . » 64— »
50. Vitale Francesco . . . . . » 63,83 »
51. Pellei Athos . . . . . » 63,66 »
52. Rollone Eusebio . . . . . » 62,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5440)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cesena (Forlì)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 ottobre 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cesena;

Visto il decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cesena, nell'ordine appresso indicato:

1. Quadri dott. Luigi . . . . punti 87,85 su 132
2. Albi Marini dott. Muzio . . . » 78,72 »
3. Baventore dott. Francesco . . . » 76,55 »
4. Schinco dott. Emilio . . . » 75,64 »
5. Bello dott. Pietro . . . . . » 75,59 »
6. Caimmi dott. Luigi . . . . . » 75,10 »
7. Stelvi dott. Albino . . . . . » 74,50 »
8. Panebianco dott. Gaetano . . . punti 71,50 su 132
9. Cieri dott. Annibale . . . . . » 71,13 »
10. Camassa Gino . . . . . . » 71,02 »
11. Ferri dott. Pasquale . . . . » 70,18 »
12. Di Pietro dott. Alfio . . . . » 69,27 »
13. Costa dott. Antonio Emilio . . . » 68,46 »
14. Collepardi dott. Raffaele . . . » 68,04 »
15. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 67,96 »
16. Procaccini dott. Domenico . . . » 67,81 »
17. Bertinetti dott. Mario . . . . » 67,47 »
18. Gracili dott. Rino . . . . . » 67— »
19. Vietto dott. Giovanni . . . . » 66,22 »
20. Di Pietrantonio Saverio . . . . » 66,18 »
21. Ganci dott. Rosario . . . . » 65,30 »
22. Baccini dott. Francesco . . . . » 64,20 »
23. Caruso dott. Antonio . . . . » 63,58 »
24. Montefusco dott. Gerardo . . . » 62— »
25. Pulli dott. Italo Rosario . . . » 57,40 »
26. Micio dott. Ardesino . . . . » 57,23 »
27. Rossi Eugenio . . . . . . » 57,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5439)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 20 aprile 1966, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a quattordici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 26 novembre 1966, con il quale fu costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott. Libero Leone, presidente della Deputazione della Borsa valori di Roma, membro della Commissione sopraindicata in rappresentanza della Deputazione stessa, con lettera del 21 aprile 1967 ha fatto presente che per motivi di salute non potrà partecipare ai lavori della Commissione e pertanto ha designato a sostituirlo, a termine dell'art. 3, lettera *b*) della legge 23 maggio 1956, n. 515, il dott. Mario d'Amelio, membro effettivo della Deputazione di Borsa;

Decreta:

Il dott. Mario d'Amelio, membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Roma, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina di quattordici agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1966, in sostituzione del dottor Libero Leone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1967
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 25

(5327)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.